

A tutti gli Organismi accreditati per certificazioni di SGQ, interessati da attività di certificazione di cui all'oggetto

A tutti gli Ispettori ACCREDIA qualificati per il settore SGQ

Loro sedi

Vs. rif.:

Ns. rif.: DC2009DTC026

Milano, 30/11/2009

Oggetto: **Disposizioni relative al rilascio di certificazioni di Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) ai sensi del D.M. 10 Agosto 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico "Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.M. 31 ottobre 2003, n. 361."**

1. Premessa

Recentemente sono state sottoposte ad ACCREDIA richieste di chiarimenti in relazione agli scopi di certificazioni di SGQ, di cui all'oggetto ed alle modalità secondo le quali gli Organismi accreditati procedono all'esecuzione delle verifiche ispettive necessarie per la concessione, la sorveglianza ed il rinnovo di dette certificazioni.

Alla luce degli elementi emersi in occasione di detti confronti, si ritiene necessario fornire agli Organismi che rilasciano tali tipologie di certificazioni, alcune indicazioni relative:

- alla corretta formulazione degli scopi di certificazione;
- alla corretta verifica dei numerosi aspetti tecnici che afferiscono direttamente ad un sistema di gestione per la qualità dei soggetti interessati dalle attività di cui al D.M. in oggetto.

2. Formulazione dello scopo di certificazione e settori EA.

Premesso che, in congruenza con i criteri vigenti nel sistema internazionale di accreditamento e valutazione della conformità, le attività di taratura e prova di strumenti di misura dovrebbero essere erogate da soggetti accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025, preso atto che le disposizioni legislative applicabili, richiedono invece la certificazione del sistema di gestione per la qualità (SGQ) ai sensi della norma ISO 9001 dei soggetti che erogano tali servizi, si ritiene che la corretta formulazione dello scopo di dette certificazioni debba essere la seguente:

"Erogazione dei servizi previsti dall'articolo 2 lettera i) e dall'articolo 6 comma 4 del Decreto Ministeriale 10 Agosto 2007 Ministero dello Sviluppo Economico in materia di tachigrafi digitali attività di montaggio, attivazione, interventi tecnici; "Attività di taratura e prova di strumenti di misura"

Per quanto attiene ai settori EA da riportare sui certificati, si ritiene corretto il settore EA 29b per le organizzazioni che svolgono contestualmente anche attività di riparazione, manutenzione ecc. di veicoli. Il settore EA 35 può essere indicato per quelle organizzazioni che nello scopo della certificazione hanno solo il servizio relativo alla taratura delle apparecchiature in oggetto.

3. Verifica dell'esistenza delle Procedure richieste dal DM 10.08.2007

Gli auditor degli Organismi di certificazione devono verificare che i soggetti interessati dalla certificazione (Centri Tecnici) dispongano delle seguenti procedure:

Procedura richiesta	rif. DM 10.8.2007
1 Una procedura documentata per la regolamentazione dell'ingresso alla zona recintata ad accesso limitato e l'utilizzo delle serrature degli armadi, delle casseforti e dei locali.	<i>allegato al DM, punto 1 sottopunto 4 b</i>
2 Il Centro tecnico deve stabilire nei suoi manuali sulla qualità le procedure per valutare la corretta esecuzione da parte del proprio personale di tutti gli incarichi previsti per gli interventi tecnici, prevedendo così la sospensione dell'abilitazione di coloro che si dimostrano incompetenti o che eseguono i propri incarichi in modo non corretto.	<i>allegato al DM, punto 1 sottopunto 11</i>
3 Il Centro tecnico deve disporre di procedure documentate per il trattamento di apparecchiature di intervento tecnico difettose o fuori dell'errore massimo consentito.	<i>allegato al DM, punto 2 sottopunto 6</i>
4 È consentito l'utilizzo di apparecchiature sostitutive al posto di quelle in dotazione al centro tecnico ed il manuale della qualità del centro stesso deve prevedere le procedure relative al loro uso.	<i>allegato al DM, punto 2 sottopunto 6</i>
5 I controlli interni delle apparecchiature di intervento tecnico utilizzate dal Centro tecnico sono effettuati o dal Centro tecnico stesso o da organismo esterno purché dispongano di procedure idonee alla stima delle incertezze di taratura e venga garantita la riferibilità ai campioni nazionali.	<i>allegato al DM, punto 2 sottopunto 8</i>
6 Le procedure per la taratura devono essere definite ed in particolare le condizioni ambientali, la periodicità, i criteri di accettazione e le eventuali correzioni qualora risultino inadeguate.	<i>allegato al DM, punto 2 sottopunto 11</i>
7 Il Centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate, durante gli interventi tecnici, siano conservate conformemente alle procedure stabilite dal sistema di qualità .	<i>allegato al DM, punto 2 sottopunto 15</i>

4. Verifica dell'esistenza della disponibilità degli strumenti richiesti (Allegato al DM, punto 2, sottopunto 1)

Gli auditor degli Organismi di certificazione devono verificare che i soggetti interessati dalla certificazione (Centri Tecnici) dispongano delle seguenti attrezzature / strumenti:

- una zona piana di almeno 4 metri per determinare la circonferenza dei pneumatici;
- una misura di lunghezza materializzata della lunghezza di 4 metri, di classe di precisione II sottoposta ai controlli metrologici legali (punzonatura legale);
- un manometro per la misurazione della pressione dei pneumatici conforme alla direttiva CEE 86/217;
- una apparecchiatura per il controllo dei parametri, la taratura dei tachigrafi digitali, il controllo e la sincronizzazione dell'orologio dei tachigrafi digitali;
- un manometro di riferimento per la verifica mensile del manometro per la misurazione della pressione dei pneumatici. (1)

Nota 1 Il manometro di riferimento non è prescritto dal DM, in quanto si lascia facoltà al Centro Tecnico di rivolgersi ad un laboratorio accreditato per la verifica mensile del manometro per la misura della pressione dei pneumatici. Quindi, se il Centro Tecnico effettua al proprio interno le verifiche mensili del manometro per la misura della pressione dei pneumatici, il centro tecnico deve avere un manometro di riferimento con idonee caratteristiche (vedere allegato al DM, punto 2, sottopunti 3 & 8).

Tale manometro deve essere usato solo per i controlli interni mensili dei campioni di lavoro (vedere allegato al DM, punto 2, sottopunto 12)

5. Verifica della corretta gestione degli strumenti (Art. 11 c.8; Allegato al DM, Punto 2, sottopunti da 2 a 16)

Gli auditor degli Organismi di certificazione devono verificare che i soggetti interessati dalla certificazione (Centri Tecnici) eseguano correttamente le seguenti attività:

- Conservazione degli strumenti.
- Tarature annuali presso Centri SIT di:
 - manometro per la misura della pressione dei pneumatici; (1)
 - manometro di riferimento. (1) (3)
- Verifiche interne mensili di: (2)
 - manometro per la misura della pressione dei pneumatici; (1)
 - apparecchiatura per il controllo dei parametri, la taratura dei tachigrafi digitali.

Nota 1 La taratura annuale e la verifica mensile devono essere fatte:

- fino a fondo scala del manometro;
- sia in salita che in discesa, se il manometro e' omologato in salita e discesa
- con criteri di accettazione secondo direttiva CEE 86/217

Nota 2 Per i controlli interni, presenza di:

- procedure di effettuazione dei controlli comprensive di condizioni ambientali, periodicità dei controlli, criteri di accettazione
- stima dell'incertezza di misura

Nota 3 Il manometro di riferimento non e' prescritto dal DM, in quanto si lascia facoltà al Centro Tecnico di rivolgersi ad un laboratorio accreditato per la verifica mensile del manometro per la misura della pressione dei pneumatici (vedere Nota 1 al precedente punto 3).

- Identificazione di ogni strumento, comprensiva di data in cui e' stata effettuata la taratura e la data dell'intervento successivo.
- Comunicazione a CCIAA dell'alienazione / messa in servizio di strumenti.
- In caso di impiego di apparecchiature di intervento tecnico difettose o fuori taratura o fuori dall'errore massimo ammesso:
 - valutazione degli effetti sugli interventi effettuati in precedenza e completamento di eventuali campagne di richiamo da parte del Centro Tecnico,
 - comunicazioni al Ministero.

6. Verifica della corretta gestione delle carte di officina (Art. 9, Art. 11, c.7 & 5)

Gli auditor degli Organismi di certificazione devono verificare che i soggetti interessati dalla certificazione (Centri Tecnici) eseguano correttamente le seguenti attività di officina:

- Scarico periodico dei dati.
- Copie di sicurezza dei dati scaricati.
- Conservazione dei dati scaricati per almeno 3 anni.
- Comunicazioni e denunce di smarrimenti / furti.

7. Gestione scarichi dati dalla memoria del tachigrafo (art.12; allegato al DM punti 4 & 8)

Gli auditor degli Organismi di certificazione devono verificare che i soggetti interessati dalla certificazione (Centri Tecnici) eseguano correttamente le seguenti attività attinenti ai dati registrati:

- Registrazione dello scarico dati (anche se non andato a buon fine) su Registro degli Interventi (*art. 12 comma 5*).
- Conservazione per almeno 5 anni dei Rapporti sul Trasferimento / Intrasferibilità dei Dati dalla Memoria del Tachigrafo (*art. 12 comma 8*).
- Comunicazione all'azienda di trasporto dell'avvenuto scarico dati (*art. 12 comma 7*).
- Spedizione all'azienda di trasporto del Rapporto di Intrasferibilità dei Dati a mezzo lettera raccomandata (*art. 12 comma 10*).
- Consegna all'azienda di trasporto dei dati trasferiti secondo modalità stabilite dal DM (*art. 12 commi 7, 8, 9*).
- Effettuazione delle copie di sicurezza dei dati scaricati, conservazione dei dati scaricati per un anno, quindi distruzione e comunicazione all'azienda di trasporto (*art. 12 commi 1, 2, 3, 4, 6*).

8. Rapporti di intervento tecnico e registro degli interventi (art.10 & 11; allegato al DM punti 4 & 7)

Gli auditor degli Organismi di certificazione devono verificare che i soggetti interessati dalla certificazione (Centri Tecnici) eseguano correttamente le seguenti attività attinenti agli interventi effettuati:

- Completezza del Rapporto di Intervento, firma del tecnico, firma del cliente.
- Conservazione del Rapporto di Intervento in originale per 3 anni.
- Coerenza tra Rapporto di Intervento e Registro degli Interventi.

9. Altri aspetti

Con l'occasione si ritiene utile richiamare due ulteriori aspetti che, benché non direttamente afferenti al Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), sono comunque richiesti dal DM e dovrebbero pertanto essere opportunamente verificati dagli auditor degli OdC, in occasione delle verifiche ispettive condotte presso le i Centri Tecnici.

9.1 Sicurezza (art.6 c.6)

Ricordato che:

"I centri tecnici devono operare nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione della salute e della sicurezza del lavoratore ed in particolare dell'art.4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, che disciplina gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto", si raccomanda di verificare la presenza, come minimo, di:

- documento di valutazione dei rischi, aggiornato con le attività e le attrezzature relative al tachigrafo digitale,
- nomina RSPP e relative comunicazioni,
- evidenza di possesso delle adeguate conoscenze da parte del RSPP.

9.2 Gestione del personale (art.7 c.5 & 8; allegato al DM punto 1 sottopunti 11 & 12)

Si raccomanda di verificare:

- L'esistenza ed applicazione della procedura per la valutazione delle competenze del personale.
- L'esistenza della Comunicazione alla CCIAA di dimissioni / sospensioni dal servizio / nuove assunzioni.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(dr. ing. Alberto MUSA)